

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ, SORDOMUTISMO, HANDICAP E DISABILITÀ, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ETICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

**Art. 1
SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente Documento regola il complesso delle procedure e delle responsabilità che i Componenti le Commissioni Mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità assumono espressamente nei confronti dei propri Interlocutori, con i quali interagiscono nello svolgimento delle proprie attività. Traccia quindi le linee operative fondamentali che devono ispirare tali attività e guidare i comportamenti del personale, medico ed amministrativo, e di tutti gli altri interlocutori terzi per il buon funzionamento, l'affidabilità, la trasparenza degli atti amministrativi e l'immagine dell'Azienda.

**Art. 2
OBBLIGHI ISTITUZIONALI**

L'attività di medicina legale, le cui prestazioni sono di competenza dei servizi delle Aziende sanitarie locali della Regione Sardegna, ha per oggetto le funzioni previste nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e quelle previste dalle leggi nazionali e regionali come attività istituzionali, rese a richiesta di privati o di altri Enti pubblici oppure d'ufficio.

**Art. 3
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE**

In riferimento alle attività afferenti alle Commissioni si identificano gli obiettivi che si intendono perseguire sul piano organizzativo, operativo e si definiscono altri obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni.

La scelta del componente da nominare, per le singole commissioni, dovrà essere effettuata in considerazione del ruolo e della specializzazione dichiarata al momento della presentazione della domanda di inserimento nell'elenco che sarà predisposto dalla S.S.D Medicina Legale.

A. Obiettivi Organizzativi:

1) l'attività delle commissioni mediche deve essere preferibilmente svolta durante l'orario di lavoro e come tale non può essere oggetto di remunerazione aggiuntiva;

2) se l'impossibilità di svolgere l'attività durante l'orario di lavoro determina il generarsi di liste d'attesa, al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, sarà

autorizzato l'esercizio fuori dall'orario di servizio con le modalità definite col presente regolamento;

3) i componenti delle commissioni verranno retribuiti, per l'attività svolta fuori dall'orario di servizio, con i gettoni di cui alla L.R. n° 6/1992 e s.m.i.;

4) le sedute delle commissioni svolte al di fuori dell'orario di lavoro dovranno essere tempestivamente comunicate ad ARES per il conteggio, la liquidazione e il pagamento delle spettanze dovute relativamente agli emolumenti di cui all'art. 6 legge Regionale 28 aprile 1992 n. 6;

5) per la composizione delle commissioni dovranno essere costituiti appositi elenchi di professionisti, compresi dipendenti del ruolo amministrativo che svolgono la funzione di segreteria;

6) nella composizione delle commissioni dovranno sempre essere garantiti criteri di rotazione annuale (sia per i componenti che per il segretario) salvo esplicita e motivata richiesta del Presidente della commissione;

7) prima dell'assunzione dell'incarico, ciascun medico della Commissione, dovrà formalizzare alla S.S.D di Medicina Legale l'eventuale sussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi;

8) ciascun componente medico che rinuncia all'incarico, dovrà garantire la sua attività fino alla conclusione delle pratiche di accertamento avviate e resterà in carica fino all'effettiva sostituzione. Tale sostituzione dovrà essere operata, con altro componente medico con le modalità di cui all' art. 8, ogni qualvolta si renda vacante un incarico;

9) in caso di rapporti (relazioni, parentela o stretta conoscenza) tra il richiedente l'istanza di invalidità ed uno dei componenti sanitari della Commissione, o di altre situazioni che generino conflitto di interesse (non contemplate dai casi precedenti), è richiesto l'allontanamento o l'astensione del medesimo per la definizione del caso specifico.

B. Obiettivi operativi:

1) le linee di indirizzo generali e specifiche per la gestione delle pratiche, vengono concordate tra il Direttore della S.S.D. di Medicina Legale e i Presidenti di Commissione;

2) la riunione e l'esercizio della Commissione in una sessione di lavoro (seduta), deve essere programmata previo accordi tra i vari componenti delle Commissioni, i Presidenti e il Direttore della S.S.D. di Medicina Legale e/o il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o comunque dei servizi cui fanno capo i dirigenti coinvolti;

3) garantire la formazione del personale amministrativo con l'obiettivo di attuare la rotazione annuale e di migliorare la gestione delle istanze nel rispetto dei tempi e delle modalità di evasione delle pratiche;

Art. 4
UFFICIO MEDICINA LEGALE

1) La S.S.D. Medicina Legale ha il compito di coordinare l'attività delle Commissioni, gestisce ogni aspetto di segreteria, legato alla registrazione, rintracciabilità, conservazione e archiviazione degli atti, compresa la documentazione sanitaria acquisita in fase di accertamento della invalidità. Infine, provvede alla predisposizione dei report periodici, finalizzati al monitoraggio delle attività.

Art. 5
REQUISITI SPECIFICI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Presidenti:

- 1) specialisti medici legali.
- 2) Responsabili e direttori di struttura di medicina legale o specialisti convenzionati in medicina legale.
- 3) Specialisti medici del lavoro.
- 4) Specialisti in igiene.

(Art. 68 L.R. 28/04/1992 n. 6 – Circolare n. 10 Ministero del Tesoro del 28/11/1990)

Componenti:

- 1) Specialisti in Medicina del lavoro.
- 2) Specialisti in Igiene o equipollenti.
- 3) Specialisti dei servizi di Medicina Legale.
- 4) Specialisti dei servizi di Igiene Pubblica.
- 5) Specialisti dei servizi SPRESAL.
- 6) Specialisti dei servizi SIAN.
- 7) Specialisti dei servizi di Salute e Ambiente.
- 8) Specialisti dei servizi di Promozione della Salute.
- 9) Specialisti Medici dei distretti, direzione sanitaria e strutture sanitarie ospedaliere del territorio.

Art. 6
COMPITI DEL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente predispose il calendario trimestrale delle sedute della Commissione, fissando il numero di sedute secondo quanto previsto dal presente regolamento. Tale calendario sarà inviato al Direttore della S.S.D di Medicina Legale;

Il Segretario della Commissione e il Presidente ha la responsabilità della documentazione e assicura il rispetto delle norme per il trattamento dei dati personali di cui alla GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 e ss.ii.mm..

Il Presidente di Commissione è responsabile del regolare svolgimento delle funzioni della Commissione presieduta. Provvede alla definizione del calendario dei lavori della Commissione, coordina l'attività dei Componenti e del Segretario, formula e supervisiona la produzione dei report da parte del Segretario.

La commissione, nel corso della visita di ogni singolo richiedente redige un verbale cartaceo, utilizzando il modello A/SAN, riportante i dati identificativi del soggetto, anamnesi, esame obiettivo, documentazione sanitaria esibita e diagnosi, con i codici per patologia di cui al DM 5.2.1992, per la successiva trasmissione all'INPS; detto verbale cartaceo deve essere debitamente firmato da tutti i componenti della Commissione e verificato nella sua completezza dal Segretario della Commissione, deve riportare orario di inizio e termine dei lavori ed orario di inizio e termine delle prestazioni dei singoli componenti qualora differenti da quelli di inizio e termine della seduta.

Per il miglioramento dell'organizzazione e delle prestazioni erogate ha il compito di esprimere, al servizio competente, eventuali bisogni formativi emersi durante le sedute trascorse, al fine di un inserimento mirato nel Piano annuale della formazione aziendale.

ART. 7 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

I componenti medici delle commissioni, in riferimento a tali mansioni istituzionali sono sottoposti per il coordinamento funzionale al Direttore S.S.D. Medicina Legale. Gli operatori non appartenenti a tale Servizio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle Commissioni, in argomento, dovranno pianificare le loro presenze in funzione delle proprie attività e delle specifiche esigenze del Direttore e del Servizio di provenienza, il quale dovrà comunque organizzare l'attività dei componenti appartenenti alla sua struttura con modalità tali da garantire la partecipazione alle sedute svolte in orario di servizio.

Le commissioni di cui al presente Regolamento sono istituite a norma della Legge n. 295 del 15/10/1990, così come modificata ed integrata dall'art. 4 della L. n. 104/92, secondo quanto di seguito riportato:

- 1) commissioni accertamenti sanitari a fini medico-legali in materia di invalidità civile (L. 295/90), handicap (L. 104/92) e inserimento lavorativo dei soggetti disabili (L. 68/99).
- 2) commissione accertamenti sanitari in materia di sordomutismo (L. 381/70) e cecità civile (L. 382/70).

Commissione per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile

- Presidente - medico ASL specialista in medicina legale che potrà essere sostituito in caso di assenza dallo specialista in medicina del lavoro o, nel caso in cui non fosse disponibile dal medico specialista in Igiene Pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Secondo e terzo componente (medico dipendente ASL o convenzionato senza specifica specializzazione).
- Sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

Commissione per l'accertamento degli stati di Handicap e Disabilità

- Presidente - medico ASL specialista in medicina legale che potrà essere sostituito in caso di assenza dallo specialista in medicina del lavoro o, nel caso in cui non fosse

disponibile dal medico specialista in Igiene Pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- Secondo e terzo componente (medico dipendente ASL o convenzionato senza specifica specializzazione).
- Operatore sociale.
- Esperto (Medico ASL specialista in discipline utili alla definizione di casi specifici)
- Sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

Commissione per l'accertamento degli stati di Cecità

- Presidente - medico ASL specialista in medicina legale che potrà essere sostituito in caso di assenza dallo specialista in medicina del lavoro o, nel caso in cui non fosse disponibile dal medico specialista in Igiene Pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Secondo e terzo componente (medico dipendente ASL o convenzionato senza specifica specializzazione).
- Terzo componente (medico ASL specialista in Oftalmologia).
- Sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.

Commissione per l'accertamento degli stati di Sordomutismo

- Presidente - medico ASL specialista in medicina legale che potrà essere sostituito in caso di assenza dallo specialista in medicina del lavoro o, nel caso in cui non fosse disponibile dal medico specialista in Igiene Pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Secondo e terzo componente (medico dipendente ASL o convenzionato senza specifica specializzazione).
- Terzo componente (medico ASL specialista in Otorinolaringoiatria)
- Sanitario in rappresentanza dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Si specifica che il componente o segretario titolare di una commissione non può ricoprire il medesimo ruolo in altra commissione e non può essere primo sostituto. Lo stesso potrà invece ricoprire il ruolo di secondo sostituto in assenza di altri idonei nell'elenco aziendale.

Art. 8

PROCEDURE INDIVIDUAZIONE COMPONENTI

La selezione dei componenti si basa su criteri oggettivi e predeterminati al fine di garantire la trasparenza ed imparzialità della procedura e da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nell'affidamento degli incarichi sarà data priorità al personale dipendente e/o convenzionato in servizio presso la ASL di appartenenza. In assenza di candidatura sarà possibile fare ricorso ai componenti esterni alle medesime.

Ai fini della individuazione dei componenti l'Azienda procederà alla pubblicazione, sul sito aziendale, per 10 (dieci) giorni consecutivi, di apposito avviso, rivolto anche all'esterno, contenente le seguenti informazioni:

- oggetto dell'incarico, figure previste e requisiti richiesti per ciascuna di esse.
- termini e modalità di presentazione delle domande.
- criteri di valutazione e priorità.
- durata e modalità di espletamento dell'incarico.
- ruolo per il quale si esprime la candidatura

La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione composta dal Direttore Sanitario e da altri 2 componenti della Dirigenza medica individuati dal Direttore Generale la quale procederà alla formulazione di un mero elenco di idonei per ciascuna delle figure previste (Presidente/Componente/Segretario). L'elenco rimarrà attivo fino ad esaurimento delle domande, e comunque per un periodo massimo di 3 anni, successivamente dovrà essere riproposta altra manifestazione di interesse.

Nell'assegnazione dell'incarico dovrà essere garantito il seguente ordine di priorità:

- personale dipendente e convenzionato della ASL di appartenenza.
- personale dipendente e convenzionato delle altre Aziende del SSR.
- Libero professionisti.
- personale dipendente convenzionato di altre aziende del SSN.

Nell'ipotesi in cui i posti da assegnare fossero in numero inferiore rispetto alle candidature, verrà formulata dalla succitata commissione specifica graduatoria per categoria che, oltre a tenere conto delle priorità in precedenza indicate, valuti l'anzianità di servizio in Azienda preferendo in ipotesi di parità il candidato più giovane anagraficamente.

È facoltà dell'amministrazione inserire ulteriori criteri di valutazione in sede di pubblicazione dell'avviso.

La nomina è effettuata con Delibera del Direttore Generale.

Gli incarichi saranno assegnati ove possibile secondo il criterio di rotazione previsto dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e avranno durata di n. 1 (uno) anno a decorrere dalla data dell'insediamento della commissione; gli stessi sono prorogabili su richiesta del Presidente della commissione il cui incarico dura 2 anni.

Alla sostituzione degli incarichi che dovessero rendersi vacanti in modo definitivo si provvederà attingendo dall'elenco degli idonei ove vi siano ancora figure disponibili, in caso contrario verrà pubblicato un nuovo avviso.

Alla scadenza dell'incarico la Commissione continuerà ad esercitare le funzioni fino all'insediamento della nuova e comunque dovrà garantire la chiusura di tutte le istanze prese in carico.

Al termine del mandato sarà possibile assumere altro incarico, previa partecipazione al nuovo bando e inserimento nell'elenco degli idonei.

Per il personale dipendente di altra Amministrazione l'incarico potrà essere conferito previa acquisizione dell'autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001.

Qualora vi sia carenza di personale e sia necessario assicurare il funzionamento delle Commissioni, la S.S.D. Medicina Legale potrà inserire i propri dipendenti anche in assenza di espressa candidatura.

Art. 9 ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

Nella predisposizione del calendario delle visite, così come per le visite domiciliari, è fatto obbligo alle segreterie delle Commissioni di rispettare rigorosamente il sistema di convocazione automatica generato, secondo la data di presentazione delle domande, dal Portale dell'INPS. Ad eccezione dei casi previsti dalla Legge n. 80/2006 e di quelli di documentata gravità che potranno essere fissati saltando l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, con un inserimento in soprannumero rispetto allo standard già programmato. Nella operatività delle sedute le Commissioni dovranno attenersi ai seguenti punti:

- 1) ogni Presidente potrà individuare per ogni istanza da valutare un responsabile del procedimento, scelto tra i componenti medici della Commissione, ad esclusione del rappresentante delle associazioni.
- 2) l'assenza momentanea o per tutta la seduta del Presidente, al fine di dare regolare avvio alle attività, prevede l'assunzione del ruolo da parte di un altro componente della stessa Commissione purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; se per tale incarico provvisorio sono presenti più componenti l'avente titolo è colui che è anagraficamente più anziano.
- 3) nel caso in cui l'istanza formulata preveda la visita domiciliare, questa deve essere comprovata dalla necessaria documentazione medica che attesta le condizioni di intrasportabilità e di gravità delle patologie del richiedente. Il Presidente della Commissione delegherà alla visita uno dei componenti medici, ad esclusione del rappresentante della Associazioni. Questo avrà invece il compito di relazionare, in piena responsabilità, sulla gravità del richiedente e sulla sua effettiva intrasportabilità.
- 4) durante la prima seduta utile la Commissione si esprime, in modo collegiale, sulla necessità di espletare la visita domiciliare di eventuali richieste pervenute, come precisato, dall'esame della documentazione sanitaria deve emergere, il giudizio intrasportabilità per lo scadimento delle e gravi condizioni generali e per la gravità delle patologie sofferte.
- 5) il giudizio di intrasportabilità è riconducibile alle seguenti condizioni, o ad altre non contemplate nell'elenco, ma che espongano il paziente a grave rischio o possa comportare un aggravamento delle condizioni cliniche (valutate dal Presidente), o preveda un elevato grado di assistenza: cachessia in fase terminale, senile o neoplastica; infermità che comporta l'uso di strumenti medicali a permanenza per ampia parte della giornata (es. ossigenoterapia); ed ogni altra condizione che possa essere assimilata a quanto detto.
- 6) il componente che dovesse avere incarichi politici elettivi e non elettivi non può far parte delle commissioni medico collegiali con alcun incarico.
- 7) il componente che usufruisce del beneficio di cui all'art. 3, c. 3, della Legge 104/92 riguardante i permessi lavorativi ovvero il frazionamento dell'orario di lavoro, può partecipare alle sedute della commissione esclusivamente all'interno del proprio orario di servizio anche

se gli stessi benefici non vengono usufruiti nei giorni in cui vengono normalmente svolte le sedute.

11) medici componenti delle Commissioni in sede di visita utilizzano gli strumenti informatici per l'inserimento sul portale INPS dei casi definiti, possibilmente entro la fine della seduta. Per tale finalità, devono essere tempestivamente richieste all'INPS territorialmente competente le credenziali di accesso per tutti i medici componenti delle Commissioni.

12) i componenti delle Commissioni utilizzano in sede di visita il camice e lo strumentario sanitario di base necessario alla valutazione del caso.

13) in merito alla collegialità delle valutazioni, deve essere rispettato l'art. 1, comma 5, del D.M. 05.08.1991 n. 387 che così dispone: "*La Commissione medica A.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il Sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un Invalido appartenente alla medesima categoria ...*". Tanto, al fine di evitare contestazioni che inficerebbero il procedimento di accertamento valutativo.

14) i segretari curano la gestione delle liste di attesa di ogni Commissione, nonché gli aspetti organizzativi delle sedute di visita, garantendo la valutazione collegiale nella fase del giudizio medico-legale.

15) nel caso di valutazione di Minorati psichici ovvero dei disabili intellettivi e/o relazionali minorenni e adulti, il collegio medico deve essere integrato col sanitario nominato dalla specifica associazione di categoria ANFFAS. Pertanto, il Collegio medico deve essere integrato con il Sanitario nominato dalla suddetta Associazione di categoria unicamente in presenza di tali patologie. Il Sanitario nominato dall'ANMIC integra invece la Commissione per le patologie di tutti gli altri organi ed apparati. È eccezionalmente ammissibile, nei casi in cui coesistano nello stesso Paziente infermità di natura psichica e fisica, la contemporanea partecipazione del Sanitario sia ANFFAS che ANMIC. In tale ultimo caso, alla seduta dovranno partecipare i tre Medici effettivi, oltre ai due Medici fiduciari delle Associazioni.

16) al fine di garantire la corretta proporzione tra i pesi valutativi attribuiti ai Sanitari di diversa nomina, i Medici rappresentanti delle menzionate Associazioni non potranno concorrere congiuntamente a formare il numero legale prescritto dalla normativa (D.M. n. 387/91) sia ai fini della validità della riunione (cd. "quorum costitutivo") che delle pronunce adottate (cd. "quorum deliberativo").

17) nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati sensibili e giudiziari è fatto obbligo alle Commissioni di assicurare in ogni fase istruttoria la protezione dei dati personali, dall'acquisizione della istanza e di ogni altro supplemento documentale all'esecuzione della visita medico-legale fino alla trasmissione dei verbali alla CMV-INPS ed all'Utente.

18) nel rispetto della privacy, la modalità di chiamata a visita è rigorosamente effettuata per numero (e non per nominativo) preventivamente attribuito a ciascun Assistito in ordine di arrivo e per fascia oraria di convocazione.

19) i Presidenti vietano l'accesso agli Estranei non autorizzati all'interno degli ambienti ove viene espletata l'attività delle Commissioni, soprattutto in ragione di quanto disposto dalle norme giuridiche in tema di violazione del segreto professionale.

20) le Commissioni adottano un sistema di priorità di chiamata per quei Soggetti che, in sede di visita, evidenziano particolare gravità rispetto agli altri Utenti. In ottemperanza al

principio della semplificazione amministrativa e nell'intento di garantire la migliore soddisfazione delle esigenze dell'Assistito è assicurata l'unicità della convocazione a visita quando l'Utente abbia presentato più istanze (I.C. + L. 104/92 + L. 68/99).

21) in ogni sede di Commissione dovrà essere disponibile un sistema "elimina code" al fine di regolamentare con la massima trasparenza l'attesa degli Utenti e l'attività degli Operatori. Non è ammesso all'interno degli ambienti dedicati alle segreterie nonché a quelli destinati all'esecuzione delle visite delle Commissioni la diffusione di eventuale materiale pubblicitario da parte di associazioni di categoria e di patronati.

22) le richieste di visite domiciliari sono valutate dalla Commissione solo in presenza di un certificato medico, allegato all'istanza, attestante la condizione di in trasportabilità dell'utente.

23) la visita domiciliare è autorizzata dal Presidente della Commissione sulla scorta di una valutazione integrata dell'esame obiettivo descritto dal medico certificatore, dalla gravità della patologia o del complesso patologico in diagnosi nonché dal pregiudizio che può derivare all'Utente a seguito del trasporto.

24) secondo la prassi medico-legale sono considerate condizioni di intrasportabilità non quelle statiche di per sé costituiscono già diritto di accesso all'indennità di accompagnamento (diversamente, tutti coloro che presentano tale stato ne dovrebbero beneficiare) bensì particolari situazioni di rischio quali, a titolo esemplificativo, una patologia con prognosi infausta quoad vitam e pericolo di vita imminente, una patologia motoria e condizioni sociali tali che rendano particolarmente difficile il trasporto (ad esempio la SLA in situazione di gravità) oppure un'infermità che comporti l'uso di strumenti medicali a permanenza non trasportabili. L'esecuzione della visita a domicilio può essere effettuato anche da un solo medico, eventualmente coadiuvato dal segretario. In questo caso la definizione medico-legale verrà effettuata durante la successiva seduta ambulatoriale sulla base di una relazione scritta del medico che ha eseguito la visita domiciliare. Durante le sedute delle commissioni, e in relazione alla numerosità delle istanze da esaminare, è consentita una distribuzione dei compiti tra i componenti per l'acquisizione dei soli dati anamnestici, obiettivi e documentali da parte alcuni componenti della Commissione, che redigono verbale cartaceo di visita; la diagnosi ed il giudizio conclusivo sono demandati in ogni caso alla collegialità della Commissione.

Art. 10

II SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Il Segretario di Commissione assicura il regolare svolgimento delle fasi amministrative delle istanze afferenti alla commissione di appartenenza; è il diretto interlocutore dell'Ufficio di Invalidità Civile, scarica le domande dalla piattaforma INPS; provvede alla trasmissione degli atti in uscita (definiti), rispettando le procedure e i tempi concordati; è responsabile dell'archiviazione e custodia delle domande con la relativa documentazione allegata; provvede al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa vigente. In sede di Commissione verifica, congiuntamente con il Presidente, la validità formale della seduta (numero legale) accerta l'identità dell'invalido; accerta eventuali incompatibilità o conflitto di interessi dei componenti rispetto i casi esaminati.

I segretari possono essere sollevati dall'incarico dal Presidente della Commissione che esprime la motivata non idoneità a svolgere le funzioni affidate o i compiti d'ufficio. La stessa

richiesta può essere inoltrata dal Dirigente Responsabile presso cui il Segretario presta servizio, con la motivazione che tale impegno in Commissione arreca disagi nelle attività dell'Ufficio di appartenenza.

Sotto la Sua responsabilità svolge inoltre le seguenti attività:

1) cura e detiene i Verbali di seduta, uno per i casi inerenti l'invalidità civile, uno comune per L. 104/92 e L. 68/99, uno per cecità ed uno per sordomutismo;

2) detiene i Verbali di seduta, uno per i casi inerenti l'invalidità civile, uno comune per L.104/92 e L. 68/99, uno per cecità ed uno per sordomutismo; Il suddetto verbale, compilato in tempo reale e le cui pagine sono numerate progressivamente, deve essere firmato da tutti i componenti a fine seduta;

3) verifica la completezza dei singoli Verbali cartacei compilati per ogni singolo Utente;

4) i verbali sopracitati dovranno contenere obbligatoriamente la data, l'orario di inizio e di conclusione di ogni singola seduta e necessariamente riportare i nominativi dei componenti presenti, pena la non corresponsione dei compensi eventualmente dovuti.

Requisiti del segretario

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte esclusivamente da dipendenti dell'Asl 8 del ruolo amministrativo a tempo indeterminato (categoria da C a D e DS che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio, secondo l'ordine di priorità dettato da anzianità di servizio presso l'Azienda ovvero altre aziende. A parità di anzianità presso l'Azienda è preferito il più giovane anagraficamente.

In sede di prima applicazione saranno individuati per mesi 6 coloro i quali hanno esperienza nell'utilizzazione dei supporti informatici in uso con particolare riferimento ai Portali istituzionali. In tale lasso di tempo i Presidenti di Commissione dovranno garantire, in orario di servizio, l'affiancamento degli altri dipendenti inseriti nell'elenco di cui sopra, nella misura di 2 formandi per ogni segretario. Decorso tale termine ogni Presidente dovrà certificare l'avvenuta formazione dei dipendenti.

Qualora il grado di apprendimento non potesse consentire al Presidente di certificarne l'autonomia nell'utilizzo delle procedure, il periodo di formazione potrà essere rinnovato di ulteriori 6 mesi decorsi i quali si dovrà rivalutare la posizione dei segretari in formazione.

Qualora la valutazione fosse positiva saranno considerati reclutabili, qualora invece fosse negativa non saranno inseriti negli elenchi utilizzabili nella posizione di segretario. Gli stessi potranno ripresentare istanza allo scadere dei 3 anni di vigenza dell'elenco.

Art. 11

CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE E SEGRETARIO

Al momento dell'assunzione e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico ogni componente delle Commissioni, ivi incluso il segretario, deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1) di non essere stato collocato a riposo e non trovarsi in stato di quiescenza;
- 2) di non fruire di forme di lavoro con impegno orario ridotto (*per il personale interno*);

- 3) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stati destinatari negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto;
- 4) di non essere destinatario di sentenze di condanna anche non passate in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
- 5) di non avere ricevuto negli ultimi due anni una valutazione negativa da parte degli organismi aziendali di valutazione (*per il personale interno*);
- 6) di non avere incarichi politici in corso;
- 7) di non essere dipendenti o convenzionati di istituzioni o organismi con competenza nell'ambito del processo di riconoscimento delle invalidità (INPS);

I suddetti requisiti devono permanere per tutta la durata dell'incarico e per tutto il periodo di permanenza nell'elenco degli idonei con obbligo di immediata comunicazione del venir meno anche di solo uno di essi.

Si fa presente inoltre che ai sensi della L.R. n. 1 del 05.02.2024 non è necessario che i componenti delle Commissioni operino in regime di esclusività

Art. 12 VALIDITÀ TEMPORALE

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a quando nuove esigenze organizzative o normative richiederanno una revisione del documento. I contenuti in esso disciplinati potranno essere oggetto di modifica, aggiornamento, integrazione sulla base dell'emergenti necessità.

Il Regolamento entrerà in vigore a seguito di recepimento di atto deliberativo della Direzione Generale, a seguito della quale le Commissioni verranno riorganizzate nel numero e nella composizione.